

**Decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del  
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30,125

ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 4 o».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, anche attraverso propri servizi costituiti in forma societaria, le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8, è sostituito dal seguente: «Le procedure di autorizzazione di cui al comma 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei principi desumibili in materia dal presente decreto».

#### Art. 2

1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

#### Art. 3

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente:  
«1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a) e b) è punito con la sanzione dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4 lett. c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente:  
«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250».

3. All'articolo 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Il contratto di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con le sanzioni di cui ai commi 1 e 2».

#### Art. 4

1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1».

#### Art. 5

1. All'articolo 31, del decreto legislativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi devono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro».

#### Art. 6

1. All'articolo 34 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente

secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».

#### Art. 7

1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione».

#### Art. 8

1. All'articolo 55, del decreto legislativo il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempimenti nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione».

#### Art. 9

1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole «lettere b), c), d) e) ed f)» sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002».

#### Art. 10

1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo è aggiunto il seguente:

«Art. 59 bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro

1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 luglio 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.

2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente alla data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda all'INPS contenente l'indicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.

3. L'INPS ammette, **entro il 15 ottobre 2004** e nel limite numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali».

2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dell'articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### Art. 11

1. L'articolo 68 del decreto legislativo, è sostituito da seguente: «Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VII del presente decreto legislativo».

#### Art. 12

1. L'articolo 72 del decreto legislativo, è sostituito da seguente:

«Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.

5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, individua le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regola criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».

#### Art. 13

1. L'articolo 75, comma 1, del decreto legislativo, sostituito dal seguente: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo».

#### Art. 14

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25».

#### Art. 15

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo le parole «termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «termini diversi, ma non superiori a ventiquattro mesi, di efficacia»

2. All'articolo 86, comma 10, capoverso, del decreto legislativo la lettera *b-ter*), è sostituita dalla seguente: «*b-ter*. trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e *b-bis*). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativi».

3. All'articolo 86, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:  
«10-*bis*. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti.

10-*ter*. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3».

#### Art. 16

1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, **nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## **Decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

### **Relazione illustrativa**

Il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

**L'articolo 1** apporta alcune modifiche alla disposizione di cui all'articolo 6.

In particolare, il comma 1, modifica il comma 2 del predetto articolo 6 riconducendo esclusivamente alle regioni le autorizzazioni per le autorizzazioni alle attività di intermediazione svolte dai comuni, camere di commercio ed istituti scolastici. E ciò tenuto conto dell'ambito operativo di attività che ricoprono i citati enti ed istituti scolastici.

Il **comma 2**, invece, è diretto a prevedere che l'attività di intermediazione, su base nazionale o territoriale, sia svolta anche dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti ad organizzazioni comparativamente più rappresentative e non solo da quelle che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. L'attività di intermediazione è infatti indubbiamente consona alle associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Si prevede poi che le associazioni possano ma non debbano costituire appositi servizi, eventualmente in forma societaria, per gestire l'attività di intermediazione: ed infatti il rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) non impone tale soluzione

Infine il **comma 3** prevede che le autorizzazioni regionali siano disciplinate dalle regioni tenuto conto dei principi desumibili dal decreto legislativo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 2** è diretto a sostituire sopprimere il comma 6 dell'articolo 12 che prevede che all'eventuale adeguamento del contributo a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione risulta infatti una duplicazione della disposizione di cui al successivo comma 9 ai sensi del quale trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale può ridurre i citati contributi in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

Il luogo del vigente comma si prevede che restano salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevedeva nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia, la possibilità di introdurre contratti di fornitura di lavoro temporaneo in via sperimentale, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità di sperimentazione..

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 3, comma 1**, modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo rimodulando le sanzioni penali ivi dettate in base alla gravità dei comportamenti sanzionati. In particolare si prevede che l'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione sia punito con la sanzione dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500, con la previsione, poi, che, in assenza di scopo di lucro, si applichi la minor pena dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Resta fermo che se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Invece, l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) ovvero di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione del personale è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Anche per tale fattispecie qualora non vi sia scopo di lucro la pena prevista è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Infine si ribadisce, conformemente alla disposizione vigente, che nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al comma in esame.

Il **comma 2** modifica invece la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 276/03, nella parte in cui, richiamando tra le fattispecie sanzionate in via amministrativa l'articolo 20, comma 1, fa riferimento ad una condotta (somministrazione conclusa con un soggetto non autorizzato) già punita, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 18, con una sanzione penale. In altri termini si pone rimedio alla previsione di due sanzioni per l'identica condotta.

Il **comma 3** con l'introduzione all'articolo 18 del decreto legislativo del comma 5-bis tende ad esplicitare l'applicazione della sanzioni di cui al medesimo articolo 18 anche alle ipotesi di appalto di servizi non genuino ovvero di appalto stipulato in assenza dei requisiti

di cui all'articolo 29, comma 1. Tale ultima fattispecie è infatti riconducibile alla interposizione illecita ed in quanto tale va sanzionata.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 4** interviene, modificando l'articolo 21 (*forma del contratto di somministrazione*) del decreto legislativo in materia di nullità del contratto di somministrazione. La sanzione della nullità in caso di somministrazione deve essere prevista unicamente per la mancanza di forma, mentre la mancata indicazione nel contratto degli elementi formali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) integra l'ipotesi di somministrazione irregolare di cui all'articolo 27, che per l'appunto già sanziona la mancanza degli elementi sostanziali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). La sanzione della nullità, con imputazione *ope legis* del rapporto in capo all'utilizzatore, va infatti circoscritta alle sole ipotesi di somministrazione fraudolenta.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 5** riformula il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo in materia adempimenti di cui alla legge n. 12 del 1979 per i consorzi.

La nuova formulazione proposta è diretta da un lato a limitare ai soli consorzi di società cooperative la possibilità di svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o di delegarne l'esecuzione a una società consorziata e, dall'altro, a precisare le modalità di organizzazione di tali servizi con il richiamo dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 12 del 1979.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 6** sostituisce il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 276/03 limitandosi a sopprimere la possibilità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire, seppure in via provvisoriamente sostitutiva, le <<esigenze>> che rendono ammissibili i contratti di lavoro intermittente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

L'**articolo 7** risulta necessario al fine di eliminare un'incongruenza della disciplina dell'apprendistato di cui all'articolo 53 laddove prevede, al comma 3, che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione il datore di lavoro sia tenuto a versare la quota dei contributi agevolati, maggiorati del 100 per cento. Tuttavia, atteso l'importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante.

Con la disposizione proposta che prevede, in luogo della quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento, <<la differenza tra la contribuzione versata e

quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento>> la sanzione assume invece una effettiva consistenza.

Dalla disposizione derivano maggiori entrate.

L'**articolo 8** risulta necessario al fine di eliminare un'incongruenza della disciplina dei contratti di inserimento lavorativo di cui all'articolo 55 laddove prevede, al comma 5, che in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro sia tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. Tuttavia, atteso l'importo ridotto dei contributi agevolati, la sanzione risulta irrilevante.

Con la disposizione proposta che prevede, in luogo della quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento, <<la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale, maggiorata del 100 per cento>> la sanzione assume invece una effettiva consistenza.

Dalla disposizione derivano maggiori entrate.

L'**articolo 9** si limita a richiamare in ordine alla concessione dei benefici economici legati ai contratti di formazione e lavoro il regolamento n. 2204/2002 che stabilisce una esenzione dall'obbligo di notifica di determinati incentivi alla Commissione europea. L'esenzione opera a condizione che sia fatto espresso riferimento a detto regolamento.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'**articolo 10** dà certezza agli operatori circa la sorte dei CFL approvati alla data del 24 ottobre 2003, così evitando una stasi nei normali flussi di avvio al lavoro che si determinerebbe in conseguenza del lento passaggio ai nuovi strumenti previsti dal decreto legislativo n. 276/2003.

Al tempo stesso, si fissano dei tempi certi ed una procedura di autorizzazione esplicita all'accesso ai benefici previsti dalla disciplina previgente al decreto n. 276/03.

L'**articolo 11**, nel sostituire l'articolo 68 del decreto legislativo n. 276/03, interviene in materia di rinunzie e transazioni prevedendo che nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possano essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo la disciplina indicata al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo n. 276.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 12** sostituisce l'articolo 72 recante la disciplina del lavoro accessorio. Le modifiche introdotte sono principalmente dirette a demandare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione del valore nominale dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio; e ciò in luogo dell'attuale misura fissa dei *buoni* di 7,5 euro. Il valore nominale si preveda venga stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. Tale modifica tiene conto dell'eccessiva rigidità della disposizione vigente che fissa ex lege la misura della retribuzione.

Conseguentemente sono rideterminati - a fronte degli attuali importi in misura fissa pari a 1 euro per l'INPS e 0,5 euro per l'INAIL - i contributi per fini previdenziali all'INPS, che confluiscono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995 (in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono) e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono).

Tali valori percentuali sono stati determinati rispettando rigorosamente la proporzione esistente tra il valore nominale del buono e gli importi dovuti a fini INPS ed INAIL ai sensi della disposizione vigente.

Si prevede infine che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa, con decreto, individuare le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 13** sostituisce il comma 1 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 276/03 precisando che la certificazione del contratto, come disciplinato al titolo VIII dello stesso decreto, può essere ottenuta in relazione a tutti i contratti di lavoro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 14** sostituisce la lettera b) dell'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, prevedendo tra le disposizioni abrogate anche quella di cui l'articolo 11, lettera l) della legge 19 gennaio 1955, n. 25 che reca il divieto di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

**L'articolo 15** apporta alcune integrazioni e modifiche all'articolo 86 (*disposizioni transitorie*) del decreto legislativo n. 276/03.

In particolare il **comma 1** sostituisce la lettera b-ter) dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996 (in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili) come modificata dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Con la modifica proposta si dispone che in assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, risulti sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Si ritiene, infatti, che la regolarità contributiva sia un indice importante dell'idoneità delle imprese per un' esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di sicurezza.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 2** risponde all'esigenza di assicurare nel settore edile la massima trasparenza nelle assunzioni di personale anche ai fini di un efficace contrasto al lavoro sommerso. In particolare si prevede che nelle ipotesi di assunzione di personale nel settore edile la comunicazione dell'assunzione stessa ai servizi competenti di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, debba avvenire non in maniera contestuale all'instaurazione del rapporto bensì il giorno antecedente. Infine, anche per tale comunicazione si ribadisce la sanzione dettata all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276/03, per le comunicazioni contestuali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

In ordine **all'articolo 16** va preliminarmente osservato che l'articolo 80 del decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che gli interessati e i <<terzi>> possono proporre ricorso giurisdizionale per l'annullamento del provvedimento di certificazione oppure per la corretta qualificazione del rapporto preventivamente certificato.

La disposizione di cui all'articolo 16 pone rimedio all'impossibilità per le Direzioni provinciali del lavoro (organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di agire per il disconoscimento dei contratti certificati dalle Commissioni di certificazione ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 276/2003.

Per le Direzioni provinciali l'unico modo per agire in giudizio è, infatti, la richiesta di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, competente per distretto; tuttavia tale possibilità rischia di vanificare qualsiasi concreta opportunità di agire in giudizio anche in ragione dell'attuale carico di lavoro delle sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato. Del resto vi sono ormai innumerevoli casi nei quali i funzionari sono chiamati a rappresentare e difendere le rispettive Amministrazioni di appartenenza in giudizio (si veda legge 28

dicembre 2001, n. 448, art. 12; legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 417-bis cod. prov. civ.).

La possibilità di far difendere in giudizio le Direzioni del lavoro da funzionari già esperti e preparati nel settore delle controversie giudiziarie in campo lavoristico renderebbe, peraltro, immediato ed efficiente l'intervento della Direzione provinciale del lavoro, garantendo l'interesse pubblico alla esatta corrispondenza tra la certificazione e il reale svolgimento del rapporto di lavoro e, contemporaneamente garantirebbe maggiore professionalità e competenza da parte di chi già da tempo si occupa del contenzioso giudiziario nella medesima materia.

La disposizione non determina oneri in quanto l'attività di rappresentanza e difesa avverrà nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione e, come specificato nella norma, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## **Decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

### **ANALISI TECNICO NORMATIVA**

Aspetti tecnico-normativi

#### **a) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente**

Il presente schema di decreto legislativo detta disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Il provvedimento è adottato sulla base della norma di delega di cui alla legge n. 30 del 2003 appena citata che all'articolo 7 (*Disposizioni concernenti l'esercizio delle prevede di cui agli articoli da 1 a 5*), comma 4, prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge stessa, tra i quali dunque il decreto legislativo n. 276/03, il Governo possa adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi direttivi.

#### **b) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario**

L'intervento legislativo non pone problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario.

#### **c) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale**

Le norme proposte non hanno diretto impatto sulla disciplina di competenza delle regioni.

#### **d) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali**

Il provvedimento in esame non ha riflessi per quanto riguarda le norme sul trasferimento di competenze alle regioni.

### **VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO**

#### **a) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento**

Il presente provvedimento ha la finalità di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003.

b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello stato, regioni ed enti locali

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della Pubblica Amministrazione.

c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative né tanto meno il coordinamento delle strutture esistenti.

d) Elementi di drafting e linguaggio normativo

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già di uso corrente nell'attuale cultura tecnico giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

**Decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del  
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276**

**Relazione tecnica articolo 10**

In considerazione del lento avvio dei nuovi rapporti di lavoro di tipo formativo introdotti dal decreto legislativo n. 276/2003 (nuovo apprendistato e contratto di inserimento), la norma è diretta a consentire il riconoscimento ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 al 31 luglio 2004 sulla base di progetti autorizzati alla data del 23 ottobre 2003, dei benefici economici previsti per questi ultimi contratti dalla normativa previgente.

I predetti benefici economici sono riconosciuti nel limite complessivo massimo di 16.000 lavoratori.

L'onere conseguente è pari a 54 milioni di euro, determinato sulla base dei seguenti parametri:

- numero massimo contratti: 16.000;
- costo medio individuale annuo: 2.025 euro circa;
- mesi di fruizione: 20 circa

$16.000 \times 2.025 \times 20/12 = 54$  milioni di euro;

Il predetto onere di 54 milioni di euro trova compensazione con il minore onere di 54 milioni di euro indicato dalla Gestione GIAS del bilancio INPS (1° nota di variazione per l'anno 2004) dovuto al lento avvio dei nuovi contratti a contenuto formativo previsti dal decreto legislativo n. 276/2003.